

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1700-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1966
(V. Stampato n. 2417)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Difesa

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Il 6 maggio 1963 venne firmata a Strasburgo una Convenzione avente per oggetto la regolazione dell'obbligo del servizio militare da prestarsi da parte dei pluripoliti; regolazione che postula, in primo luogo, la riduzione al minimo dei casi di cittadinanza plurima.

La Convenzione è composta di 13 articoli.

La prima parte — comprendente 4 articoli — regola minuziosamente la casistica delle persone che per una od altra circostanza si trovino a possedere la nazionalità di due, o più, degli Stati contraenti; e la regola secondo il principio restrittivo dianzi ricordato.

La seconda parte — articoli 5 e 6 — regola la materia degli obblighi militari nel

caso di plurinazionalità, fissando innanzitutto che essi vanno adempiuti nei confronti d'un solo Stato, e precisando, all'articolo 6, il criterio in base al quale essi si localizzano, nonché le possibilità di scelta riservate agli obbligati.

La terza e la quarta parte contengono le norme sull'applicazione della Convenzione e le clausole finali.

Il documento al nostro esame si presenta come uno strumento razionale e accettabile per risolvere in via definitiva i non pochi casi d'una materia alquanto delicata e controversa, e il relatore ne raccomanda al Senato l'approvazione.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa.